



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE
DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
“TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO ED ARCHIVISTICO
DELLA REPUBBLICA”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

Il progetto di legge posto all’attenzione del Consiglio Grande e Generale demanda all’Archivio di Stato il compito di presidiare e coordinare, in modo organico, la gestione della produzione documentale di tutti gli Uffici e Servizi del Settore Pubblico Allargato, per l’efficiente governo degli archivi correnti ciò accanto alla missione istituzionale di conservazione e tutela del patrimonio documentario ed archivistico della Repubblica.

L’Archivio di Stato è citato nei registri giudiziari più antichi, cioè dal XIV secolo, con la denominazione di Archivio Pubblico. Col tempo, l’Archivio pubblico medioevale diventa Archivio segreto o anche Archivio governativo. A prefetti d’Archivio efficienti ne subentrano altri più trascurati.

Il 25 agosto 1749 lo studioso pesarese Annibale degli Abbatini iniziava la compilazione dell’ “indice di tutte le pergamene esistenti nell’ Archivio Segreto della Repubblica di San Marino” redigendo un sommario che costituiva il primo sguardo critico sui principali fondi dell’archivio sammarinese offrendo i dati salienti per una ricostruzione credibile della storia sammarinese fra i secoli IX e XVII.

Nella seconda metà dell’Ottocento, il problema dell’Archivio riacquista un nuovo rilievo ed emerge la necessità di un riordino del patrimonio archivistico. Per tale compito l’11 giugno 1885 (mille anni esatti dalla data del primo documento conservato, il Placito Feretrano) il Consiglio Principe incaricò un esperto italiano, Carlo Malagola, direttore dell’Archivio di Stato di Bologna.

Quando Malagola pose mano al riordino dell’Archivio sammarinese l’unica normativa vigente in materia archivistica a San Marino era costituita dalle poche disposizioni contenute nella rubrica XXX lib.I dello statuto del 1600 con qualche marginale disposizione contenuta nei “decreta” del Consiglio Principe. Il lavoro malagoliano suddivide l’Archivio Governativo in “Archivio di Stato” che risulta di sei parti ed “Archivio Notarile” che consta di quattro parti. In concomitanza con il riordino dei fondi archivistici, tuttavia, non furono approntate nuove disposizioni normative per l’Archivio sammarinese; soltanto nel 1946 si pervenne ad un embrione di legislazione archivistica.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE
DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA

Successivamente la legge 28 novembre 1978 n.52 pone un'organica disciplina legislativa per l'Archivio Pubblico (denominazione complessiva ricomprendente l'Archivio di Stato ed il Notarile) e gli archivi privati dichiarati di "notevole interesse storico"; tale norma pur innovativa in diversi punti, risulta carente per la mancanza di norme di coordinamento degli archivi correnti di tutta la Pubblica Amministrazione, per la mancanza di regole per la gestione degli archivi privati e per la non operatività della Commissione degli Archivi.

L'assenza di una normativa adeguata ha fatto sì che il notevole sviluppo dell'Amministrazione Pubblica, verificatosi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, sia avvenuto in assenza di un'ordinata ed omogenea gestione documentaria. L'esigenza di governare i cambiamenti legati ad una rapida diffusione della tecnologia informatica ed alla introduzione del documento digitale ha, altresì, reso necessario ed improcrastinabile rivedere la legislazione in materia archivistica.

La nuova legge archivistica, strutturata in sette titoli, può considerarsi una legge quadro in quanto, per alcuni ambiti, detta principi e norme generali, demandando a successivi regolamenti, norme speciali o applicative, la dettagliata definizione dei singoli aspetti. Molte norme contenute nella precedente legge archivistica e ancora valide sono state mantenute nel presente impianto normativo.

Le nuove norme contenenti le regole per il presidio del patrimonio archivistico privato, l'inclusione degli archivi privati fra quelli tutelati dalla legge, e quindi facenti parte del patrimonio pubblico, l'inserimento dei documenti e degli archivi pubblici fra i beni patrimoniali indisponibili dello Stato e l'introduzione di un sistema informatico di gestione documentale che garantisca i necessari requisiti di sicurezza, integrità ed autenticità dei dati conservati negli archivi informatici e trasmessi per via telematica, riducendo la circolazione dei documenti cartacei e snellendo le procedure a beneficio dell'utenza, rappresentano indubbiamente aspetti qualificanti del testo legislativo che pone il nostro paese all'avanguardia per quanto concerne la specifica normativa.

A queste norme, che costituiscono una base imprescindibile di ammodernamento, dovranno seguire iniziative e comportamenti che favoriscano lo sviluppo di una sensibilità collettiva verso valori quali il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario ed archivistico, quale parte integrante del patrimonio storico e culturale della Repubblica.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE
DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

Nella seduta che ha vista impegnata la prima Commissione Consiliare si è avuto un ampio e articolato dibattito che, in un clima costruttivo, ha portato all'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dai consiglieri di minoranza e di maggioranza giungendo quindi all'approvazione del presente progetto di legge di cui si chiede la definitiva approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Il relatore unico
Anna Maria Muccioli